



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 78 del 24-03-26

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA ASSOCIAZIONE ALBATIGLI PER ORGANIZZAZIONE FESTA POPOLARE IL QUARTIERE VIA DEI TIGLI 45^ EDIZIONE NEI GIORNI 07/10 AGOSTO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 13:17, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Casciotti Antonietta	Sindaco	P
Pulcini Simone	Vicesindaco	P
Tribuiani Paolo	Assessore	P
Di Matteo Francesca	Assessore	P
Vallese Giuliano	Assessore	P
L'Innocente Sandra	Assessore	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la Prof.ssa Casciotti Antonietta in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Arduino Anna Claudia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;



Visti i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si riportano integralmente nel presente atto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-03-2026

Il Responsabile dell'U.O.

Lattanzi Elena

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la nota pervenuta al Comune di Alba Adriatica prot. n. 1882 del 20.01.2026, presentata dall'Associazione ALBATIGLI, presidente Salvi Toni con sede in Via Dei Tigli n. 29, Alba Adriatica, P.IVA e Cod. Fisc. 01700350679, di richiesta di patrocinio per la realizzazione della “*Festa Popolare Quartiere Tigli 45^a Edizione*”, prevista per i giorni dal 07/10 Agosto 2026, nella fascia oraria compresa dalle ore 16:00 alle ore 01:00 circa presso la piazzetta antistante Via delle Mimose e Via degli Olmi;

Specificato che l'organizzatore richiede:

- la chiusura di Via delle Mimose, P.zzale Olmi della Lottizzazione Isonzo, Parcheggio antistante Casetta Anziani, dal giorno 05 Agosto al giorno 11 Agosto 2026 per permettere il montaggio e smontaggio delle attrezzature;
- Palco 8x8 e si comunica la presenza di n. 1 *Truck food*;
- Allaccio energia elettrica
- Occupazione di suolo pubblico per mq 2000 di cui 150 mq adibiti alla parte commerciale;

Rilevato che l'evento consiste nella divulgazione di tradizioni popolari a residenti e turisti presenti sul territorio in tale periodo, tramite un percorso eno-gastronomico legato alla nostra cittadina, durante la realizzazione della manifestazione vi sarà intrattenimento musicale, stand eno-gastronomici, giochi popolari, animazione per bambini;

Esaminato lo Statuto dell'Associazione ALBATIGLI nel quale si evincono le finalità della stessa;

Richiamata la nota a margine del prot. n. 1049700 del 09.02.2026 dell'Assessore al Turismo con la quale egli comunica la volontà dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione dell'evento;

Tenuto conto:

- che la Costituzione Italiana afferma il dovere e l'impegno di tutte le Istituzioni – Stato, Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane – che secondo l'art. 114 della Costituzione costituiscono la Repubblica, di promuovere il progresso della cultura, la ricerca scientifica e tecnica e di difendere e tutelare i valori del paesaggio naturale ed il prezioso patrimonio storico e artistico del nostro Paese;
- che ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria



- comunità esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;
- che tra le finalità che il Comune di Alba Adriatica si è dato nell'esercizio della sua autonomia vi è anche l'effettività del diritto agli studi e lo sviluppo delle attività creative e della vita culturale (art. 7, comma 7 dello Statuto Comunale);
 - che l'attività di che trattasi rientra nelle competenze del Comune e che la compartecipazione economica che si intende concedere alle Associazioni Culturali consente che essa venga esercitata in forma mediata, da soggetti privati, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, offrendo alla cittadinanza anche un'occasione di svago ed aggregazione sociale;
 - Che il Comune, per ovvie carenze organizzative e logistiche non può affrontare in proprio l'organizzazione di tali manifestazioni, ma deve necessariamente affidarle all'esterno, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.);
 - Che all'avvenimento faranno riscontro notevoli vantaggi per la collettività albense, sul piano culturale, economico e turistico;
 - Che per la fattispecie in esame si ritiene non trovi applicazione la disciplina dell'art. 6, comma 9, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30 luglio 2010, per quanto da ultimo anche precisato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione n. 11/2011/PAR di cui di seguito si riporta testualmente uno stralcio "...non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. (deliberazione n. 1075/2010/PAR – Sez. di Controllo Lombardia). Pertanto, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale. Tali iniziative consistono nella concretizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

Atteso che in conformità agli obiettivi ed alle direttive dell'Ente si ritiene di aderire, per quanto sopra, alla realizzazione dell'iniziativa avanzata dall'Associazione sopra menzionata concedendo il patrocinio;

Stabilita la necessità da parte dell'Associazione di adottare tutte le misure di *safety e security* necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'evento.

Sottolineato che lo svolgimento dell'evento è comunque subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni/assicurazioni e prescrizioni richieste dalla legge (si elenca in modo non esaustivo Piano Sicurezza) e che l'obbligo della richiesta di tali autorizzazioni è a carico dell'Associazione la quale solleva l'Ente da qualsiasi forma di responsabilità che possa derivare dalla realizzazione della manifestazione stessa anche per danni a persone e cose;

Richiamato il Regolamento per le Sagre e le Feste approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.07.2015 la modifica al Regolamento approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22.06.2016, la successiva modifica approvata con deliberazione



del Consiglio Comunale n. 6 del 09.03.2017 e l'ulteriore modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.11.2017;

Richiamato l'art. 18 – bis del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche;

Richiamato il Regolamento per l'uso degli immobili di proprietà comunale e concessione patrocinio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.05.2018

Rilevato che per quanto concerne l'assunzione dei provvedimenti relativi:

- alla circolazione stradale si incarica l'Ufficio di Polizia Municipale di adottare tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni.
- All'utilizzo del palco si incarica l'Ufficio Patrimonio di adottare tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni;
- Agli adempimenti di polizia amministrativa si rimanda al Responsabile dell'Ufficio 4 per gli adempimenti necessari ed opportuni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2025, avente ad oggetto “*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 art. 151, D.lgs. n. 267/2000 ed art. 10 del D.lgs. n. 118/2011*” resa esecutiva ai sensi di legge, di approvazione:

- ✚ del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028;
- ✚ della nota integrativa;
- ✚ degli allegati al bilancio di previsione 2026/2028;

Richiamato il decreto sindacale prot. N. 5 del 15/01/2026, con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile dell'Ufficio 3 Servizi al Cittadino “Pubblica Istruzione – Promozione Sociale – Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, Associazionismo dell'Area Amministrativa;

Visti i pareri espressi dai Responsabili degli Uffici competenti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/2000 che si riportano integralmente nel presente atto;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi e legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** le premesse, parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90.
2. **Di concedere** il patrocinio, l'occupazione di mq 2000, per la realizzazione della Festa Popolare quartiere Tigli 45^a Edizione, nei giorni dal 07 al 10 Agosto 2026 dalle ore



16:00 alle ore 01:00 circa di ciascun giorno da realizzarsi presso la piazzetta antistante Via delle Mimose e Via degli Olmi, fino all'intersezione con Via Dei Tigli.

3. Di autorizzare:

- la presenza di n. 1 operatore commerciale per la vendita al dettaglio ai sensi l'art. 18 – bis del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.
- Palco 8x8 mt;
- Occupazione di suolo pubblico per mq 2000 di cui 150 mq adibiti alla parte commerciale;

4. Di dare atto inoltre che il patrocinio è da ritenersi valido a condizione che la predetta Associazione:

- Acquisisca e sia in grado di esibire a richiesta, le eventuali autorizzazioni e i permessi previsti a norma di legge;
- Si assuma ogni responsabilità in ordine alla sicurezza, alla custodia, al corretto utilizzo, al riordino, alla pulizia del sito concesso.

5. Rilevato che per quanto concerne l'assunzione dei provvedimenti relativi:

- alla viabilità, all'interdizione alla sosta ed alla circolazione veicolare della zona interessata dall'evento, si incarica l'Ufficio di Polizia Municipale di adottare tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni;
- alla concessione del palco si incarica l'Ufficio Patrimonio di adottare tutti gli atti che riterrà necessari ed opportuni.
- agli adempimenti di polizia amministrativa e commercio si rimanda all'Ufficio 4 per l'adozione degli atti che riterrà necessari ed opportuni.

6. Sottolineato che lo svolgimento della manifestazione è comunque subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni/assicurazioni e prescrizioni richieste dalla legge e che l'obbligo della richiesta di tali autorizzazioni è a carico dell'Istituto comprensivo, la quale solleva l'Ente da qualsiasi forma di responsabilità che possa derivare dalla realizzazione della manifestazione stessa anche per danni a persone e cose.

7. Rilevato che l'Associazione adotti misure di *safety e security* necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'evento

8. Di inviare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Turismo, Ufficio Polizia Municipale, Ufficio Polizia Amministrativa, Ufficio Patrimonio e Ditta Abaco, per l'attivazione delle procedure amministrative di competenza finalizzate alla realizzazione del presente provvedimento.

9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Di trasmettere il presente atto, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Prof.ssa Casciotti Antonietta

Il Segretario Generale
Dott.ssa Arduino Anna Claudia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA
N. 66 DEL 19-02-2026

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA ASSOCIAZIONE ALBATIGLI PER ORGANIZZAZIONE FESTA POPOLARE IL QUARTIERE VIA DEI TIGLI 45^ EDIZIONE NEI GIORNI 07/10 AGOSTO 2026.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 267/2000, si esprime **PARERE Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta.

Data: 24-03-2026

Il Responsabile dell'U.O.

Dott.ssa Lattanzi Elena

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 24-03-2026

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ALLA ASSOCIAZIONE ALBATIGLI PER ORGANIZZAZIONE FESTA POPOLARE IL QUARTIERE VIA DEI TIGLI 45^ EDIZIONE NEI GIORNI 07/10 AGOSTO 2026.

N. Pubblicazione 376

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata in data odierna e per 15 giorni consecutivi, fino al 08-04-2026, sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa, in data odierna, nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Alba Adriatica, lì 24-03-2026

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Consorti Gaetano

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.